



DECRETO 12 febbraio 1990 n.23 (pubblicato il 16 febbraio 1990)

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Giunte di Castello.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Viste le Leggi 30 novembre 1979 n.75 e 10 novembre 1988 n.112;

Su conforme parere del Congresso di Stato in data 15 gennaio 1990;

In attuazione a quanto disposto dall'articolo 14 della Legge 10 novembre 1988 n.112;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Giunte di Castello.

CAPITOLO I°

DELLA GIUNTA DI CASTELLO

Art. 1 (1)

Il territorio della Repubblica è suddiviso, ai fini della presente legge, in nove distretti amministrativi denominati "Castelli" e precisamente: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.

Art. 2 (2)

Allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica e per una efficiente e moderna funzionalità amministrativa, sono riformati con la presente legge il sistema di nomina e le attribuzioni delle Giunte operanti in ciascun Castello della Repubblica.

Art. 3 (3)

La Giunta ha sede nella casa del Castello.

Nei Castelli con popolazione superiore ai 2.000 abitanti la Giunta è composta di 17 membri; nei Castelli con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti la Giunta è formata da 11 membri.

Art. 4 (4)

La Giunta di Castello dura in carica 5 anni ed esercita le sue funzioni sino alla elezione della nuova Giunta.

La Giunta uscente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione dal momento della convocazione dei comizi elettorali fino alla elezione della nuova Giunta.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, o di morte di uno o più dei suoi componenti, si procede alla sostituzione con il candidato o i candidati che nella medesima lista seguono immediatamente per numero di voti quelli già eletti

E' rinnovata totalmente mediante consultazione elettorale anticipata qualora, per dimissioni o altre evenienze straordinarie, venisse a perdere la metà più uno dei suoi componenti senza tenere conto del termine indicato all'art.22 primo comma di cui al presente Testo Unico.

Art. 5 (5)

Nei 15 giorni successivi alla elezione, salvo ritardo giustificato, i componenti delle Giunte eletti prestano nel Pubblico Palazzo giuramento di fedeltà alla Repubblica nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti.

Il Consigliere eletto che non presta giuramento entro sessanta giorni dalla notificazione della sua elezione è considerato decaduto dalla nomina.

Il Consigliere che per un semestre consecutivo ha mancato ai lavori della Giunta decade dal suo incarico, salvo che la Giunta non abbia, prima della scadenza del semestre, concesso il permesso di potersi assentare.

Art. 6 (6)

Le sedute della Giunta di Castello sono pubbliche, fatta eccezione per le questioni riguardanti persone ed interessi privati.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza almeno della metà più uno dei membri.

Essa esprime la propria volontà col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le sedute sono convocate dal Capitano di Castello almeno una volta al mese ed ogni qualvolta occorra o sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri.

In quest'ultimo caso l'ordine del giorno deve essere quello indicato nella richiesta di convocazione.

La Convocazione deve avvenire con un preavviso di 5 giorni e contenere l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno e la data della seduta devono altresì essere resi pubblici con manifesti da affiggere in appositi spazi.

La Giunta che non si riunisca per più di 4 mesi consecutivi, o per meno di 6 sedute in un anno, è decaduta.

La Reggenza, previo accertamento, ne dichiara la decadenza e provvede alla convocazione di comizi elettorali nel Castello per l'elezione della nuova Giunta.

I membri della Giunta non possono essere perseguiti in giudizio per le opinioni espresse in seno alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni o per i voti formulati.

CAPITOLO II

DEI COMPITI DELLA GIUNTA DI CASTELLO

Art. 7 (7)

La Giunta di Castello costituisce l'organo e lo strumento per la promozione di una permanente partecipazione democratica dei cittadini alla vita politico-amministrativa della Repubblica e per stimolare il dibattito e la collaborazione dei cittadini in ordine a problemi particolari di Castello e di interesse generale. Essa può svolgere ogni attività che riterrà proficua alla popolazione interessata individuandone le aspirazioni ed adoperandosi per la loro realizzazione.

I compiti e le funzioni della Giunta di Castello sono di carattere deliberativo, consultivo, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi locali.

Le decisioni della Giunta sono annotate dal Segretario in apposito verbale, che viene approvato dalla Giunta stessa nella seduta successiva. Qualora la Giunta deliberi su questioni di rilevante interesse, entro 5 giorni dalla approvazione, copia delle deliberazioni deve essere trasmessa a cura del Capitano di Castello alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e al Dicastero ai Rapporti con le Giunte di Castello i quali tuttavia possono sempre richiedere copia dei verbali di qualsiasi decisione la Giunta abbia adottato.

Il Dicastero preposto ai Rapporti con le Giunte di Castello curerà la trasmissione delle delibere aventi rilevante interesse alle Segreterie di Stato ed ai Dicasteri competenti.

Ogni decisione della Giunta deve essere motivata.

Art. 8 (8)

La Giunta di Castello ha facoltà di deliberare, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, nell'ambito del territorio e della popolazione del Castello.

La Giunta di Castello è competente a:

- a) attivare la domanda popolare con le modalità indicate all'articolo 9 di cui al presente Testo Unico al fine di esercitare il controllo democratico e di provocare decisioni degli organi istituzionali;
- b) esprimere pareri consultivi su programmi, problemi, atti, opere pubbliche, servizi sociali riguardanti il Castello;
- c) partecipare alla gestione dei servizi sociali;
- d) gestire il bilancio della Giunta;
- e) rivolgere richieste e proposte ad organismi dello Stato;
- f) esprimere parere obbligatorio su ogni nuova opera pubblica da eseguirsi nel Castello;
- g) esprimere parere consultivo sulle istanze d'Arengo di interesse generale del Castello;

h) esercitare l'iniziativa legislativa secondo le modalità sancite dall'art.13 di cui al presente Testo Unico;

i) promuovere il Referendum popolare nelle forme e limiti previsti dalla Legge 29 ottobre 1981 n.82;

l) segnalare alla Commissione per l'Edilizia Residenziale ed al Congresso di Stato, al fine di soddisfare esigenze abitative dei cittadini, la disponibilità di alloggi sfitti appartenenti allo Stato, nonché rendersi interprete di eventuali comprovate necessità abitative, favorendo l'incontro fra la domanda e la disponibilità di private abitazioni civili.

Agli organi legislativi ed amministrativi è fatto obbligo di richiedere, previa completa informazione e documentazione, il parere della Giunta sulle iniziative di cui ai punti b), f) e g).

Art. 9 (9)

La Giunta di Castello nell'intento di attivare la domanda popolare e di provocare, entro termini stabiliti, decisioni degli organismi superiori, è competente a:

a) trasmettere ordini del giorno, richieste e proposte ad ogni Ente ed organismo pubblico su qualsiasi argomento;

b) presentare interpellanze, richieste e proposte al Congresso di Stato che, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, deve dare alla Giunta risposta scritta;

c) invitare alle sue sedute rappresentanti del Congresso di Stato, del Consiglio Grande e Generale, o di altri Enti, perché riferiscano su problemi di interesse generale;

d) conferire direttamente con gli Organismi dello Stato;

e) servirsi degli organi di informazione dei vari Enti o propri per pubblicare proposte, osservazioni e documenti;

f) promuovere assemblee popolari;

g) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di promozione civile nel Castello.

E' fatto divieto alle Giunte di stabilire rapporti diretti su qualsiasi materia con Enti ed Amministrazioni di altri Stati.

Art. 10 (10)

In conformità a quanto stabilito dalle leggi riguardanti la materia commerciale ed artigianale, tutte le domande concernenti il rilascio, trasferimento o modifica di licenze commerciali ed artigianali da esercitarsi nel territorio del Castello, salvi i diversi poteri che le leggi in materia stabiliranno, devono ottenere il preventivo parere della Giunta.

Inoltre le Giunte, sempre nell'ambito del Castello e nei limiti degli appositi fondi di bilancio, deliberano autonomamente in materia di:

- a) assistenza, segnalando con apposito parere gli eventuali casi agli organismi dello Stato;
- b) funzionamento della Giunta;
- c) iniziative culturali e ricreative;
- d) piccoli lavori di interesse collettivo da eseguirsi nel Castello; a tal fine la Giunta procederà nelle forme e modi previsti al successivo articolo.

Art. 11 (11)

Per l'esecuzione dei lavori di cui al punto d) dell'articolo che precede, le Giunte potranno avvalersi di apposito fondo di Bilancio dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione, ripartito fra le stesse secondo le modalità previste nell'art. 24 del presente Testo Unico.

Il Capitano di Castello ed il Direttore dell'A.A.S.P. procederanno alla programmazione ed esecuzione dei lavori deliberati dalla Giunta, da eseguirsi dall'Azienda sotto la direzione organizzativa ed il coordinamento di un Funzionario responsabile all'uopo delegato dal Direttore scelto fra i Dirigenti dei vari settori operativi nonché della Sezione Servizi Speciali.

Qualora manchi la pronta disponibilità dell'A.A.S.P., il Capitano di Castello ed il Direttore dell'Azienda decideranno di affidare l'esecuzione dei lavori commissionandoli a terzi.

Inoltre ad ogni Giunta di Castello per esigenze di manutenzione e mansioni primarie verranno assegnati dall'A.A.S.P. due addetti.

Il Direttore dell'Azienda su richiesta del Capitano di Castello dovrà provvedere in merito.

Art. 12 (12)

La Giunta di Castello ha il compito di esprimere pareri, che dovranno essere richiesti con completezza di documentazione da parte dell'Amministrazione, circa il bilancio annuale di previsione dello Stato per la formulazione del quale saranno indette riunioni congiunte con i funzionari preposti, nelle quali saranno analizzate le esigenze del Castello in relazione alle esigenze generali della Repubblica e alle disponibilità del Bilancio stesso.

Essa ha altresì il compito di collaborare con gli Organi ed Uffici Pubblici in materia di sanità, sicurezza sociale, pubblica istruzione, beni culturali, controllo dei prezzi e di quant'altro attiene all'interesse pubblico locale.

Art. 13 (13)

La Giunta può presentare al Segretario di Stato per gli Affari Interni progetti di legge redatti in articoli, con relazione illustrativa e con indicazione della copertura di spesa su qualsiasi materia, escluse le leggi di amnistia o indulto, le leggi tributarie e di bilancio e ratifica di trattati internazionali, perché vengano posti all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale entro 90 giorni dalla presentazione.

Il Congresso di Stato, su conforme parere della Commissione Politico Consiliare competente, può, entro i 60 giorni successivi alla presentazione, ritornare il progetto di legge alla Giunta proponente, la quale lo può ritirare, modificare o confermare.

In caso di conferma o di modifica il progetto è posto senz'altro all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale entro i tre mesi successivi.

Art. 14 (14)

La Giunta di Castello promuove e coordina il controllo democratico di massa sull'attività della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, con particolare riferimento ai servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Ha inoltre il compito di:

- a) esercitare il controllo sullo svolgimento dei servizi, delle attività e dei lavori pubblici nel luogo di competenza nonché sulla attuazione delle norme relative al piano di sviluppo del territorio;
- b) vigilare sulla conservazione e amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, con particolare riferimento ai beni culturali, archeologici, artistici e ambientali formulando proposte in merito agli organi competenti.

Art. 15 (15)

La Giunta di Castello ha il compito di gestire quei servizi locali che via via le saranno demandati dalle leggi e da apposite disposizioni, ed in particolare il verde pubblico, le attrezzature ricreative e per il tempo libero.

Ha altresì il compito di gestire l'amministrazione dei propri beni mobili.

Art. 16 (16)

Allo scopo di coordinare l'attività delle Giunte sia fra loro, sia con l'attività del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, la Reggenza convoca, almeno una volta nel semestre del suo mandato, i Capitani di Castello, unitamente al membro del Congresso di Stato deputato ai rapporti con le Giunte.

In caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire anche prima su richiesta di almeno tre Capitani di Castello.

TITOLO III

DEL CAPITANO DI CASTELLO

5

Art. 17 (17)

La Giunta di Castello è presieduta dal Capitano di Castello eletto a maggioranza assoluta dei presenti ed a scrutinio segreto in seno alla Giunta nella sua prima seduta.

Il Capitano di Castello dura in carica 30 mesi ed è rieleggibile.

Alla scadenza del mandato ovvero in caso di dimissioni, decadenza o morte, la Giunta provvede immediatamente alla nomina del successore.

Se entro i tre mesi successivi alla prima seduta ovvero alla scadenza del mandato e alle dimissioni, decadenza o morte del Capitano di Castello, la Giunta non procede alla nomina o alla sostituzione, la Reggenza provvede alla nomina, fra i componenti della Giunta, di un delegato che adempia a tutte le funzioni proprie del Capitano di Castello.

Il delegato decade dal momento in cui la Giunta nomina un nuovo Capitano di Castello.

5

Art. 18 (18)

Il Capitano di Castello:

- rappresenta la Giunta a tutti gli effetti;
- convoca e presiede le riunioni della Giunta;
- predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte e richieste ricevute, formulate dai rappresentanti dei gruppi presenti nella Giunta stessa;
- dà corso a tutte le decisioni della Giunta;
- è tenuto a relazionare al Congresso di Stato sui problemi del Castello;
- assolve ad ogni altra funzione delegata dagli organismi dello Stato.

5

Art. 19 (19)

In seno alla Giunta e nella sua prima seduta viene nominato il Segretario che dura in carica per 30 mesi ed è rieleggibile.

Il Segretario provvede alla compilazione del verbale delle riunioni e adempie agli obblighi del Capitano di Castello, in caso di sua mancanza.

CAPITOLO IV

DELLA ELEZIONE DELLA GIUNTA DI CASTELLO

Art. 20 (20)

L'elezione dei consiglieri della Giunta di Castello avviene mediante consultazione di tutto il corpo elettorale del Castello a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 21 (21)

Sono elettori tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni, che abbiano residenza nel Castello e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art.2 della Legge 23 dicembre 1958 n.36.

Sono ammessi al voto per la elezione di ciascuna Giunta i cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali dei singoli Castelli, formate a norma della Legge 23 dicembre 1958 n.36 e sue modifiche.

La Giunta del Castello di Serravalle è eletta dagli elettori iscritti nelle sezioni di Serravalle e Dogana, che formano un unico collegio elettorale.

Oltre alle condizioni generali per essere elettori, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili:

- a) saper leggere e scrivere;
- b) non rivestire qualità di ecclesiastico;
- c) essere iscritti nelle liste elettorali del Castello nel quale ci si presenta come candidato.

L'appartenenza ad una Giunta di Castello è incompatibile con il mandato consiliare; pertanto chiunque risulti eletto contemporaneamente a far parte di una Giunta o del Consiglio Grande e Generale è tenuto ad optare entro 15 giorni dalla elezione, con comunicazione scritta alla Reggenza, per una delle due cariche.

In mancanza di dichiarazione scritta dell'interessato, questo è considerato decaduto dalla Giunta in cui risulta eletto.

Per l'elezione dei consiglieri della Giunta il corpo elettorale del Castello costituisce collegio unico.

La data di svolgimento delle elezioni delle Giunte è fissata con Decreto Reggenziale emesso almeno 40 giorni prima della data stessa.

I comizi per l'elezione delle Giunte sono convocati dal Capitano di Castello con un manifesto reso pubblico almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

Nel manifesto sono indicate anche le disposizioni sullo svolgimento delle elezioni.

La campagna elettorale ha inizio 15 giorni prima della data delle elezioni e si svolge secondo le norme previste per le elezioni politiche. E' inoltre vietato il lancio dei volantini.

Entro il 20 giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali recanti tutte le indicazioni circa le votazioni.

Le liste dei candidati, in numero non superiore a quello dei seggi previsti, presentate dagli stessi candidati in numero non inferiore a 5, sono depositate, non piu' tardi delle ore 12 del 20 giorno precedente quello delle votazioni, presso la segreteria della Giunta di Castello.

Nel caso il Capitano di Castello non eserciti le funzioni ad esso demandate con il presente articolo, la Reggenza designa, con propria Ordinanza, la persona delegata allo svolgimento delle funzioni stesse.

Art. 22 (22)

Le convocazioni dei comizi elettorali per le elezioni delle Giunte di Castello non possono avvenire entro i 12 mesi precedenti o successivi alle elezioni politiche.

In caso di elezioni politiche anticipate entro i 12 mesi precedenti la normale convocazione dei comizi elettorali per la elezione delle Giunte di Castello, la durata in carica delle Giunte è prorogata con Decreto Reggenziale fino al compimento del termine indicato nel precedente comma.

Art. 23 (23)

Per le modalità delle votazioni, svolgimento della campagna elettorale, calcolo dei seggi e tutte le norme connesse, si applicano le disposizioni della Legge 23 dicembre 1958 n.36 e della Legge 14 luglio 1959 n.26 e loro successive modifiche, in quanto compatibili. I risultati elettorali vengono resi pubblici con Decreto della Reggenza, nel quale sarà anche indicata la data in cui le singole Giunte dovranno tenere la riunione di insediamento per la nomina del Capitano di Castello e del Segretario.

Ciascuna Giunta nomina nella prima seduta tre Consiglieri con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti i risultati elettorali, e quindi convalida degli eletti, sostituzioni e quant'altro.

Le funzioni di presidente della Giunta, nella riunione di insediamento, sono esercitate dal Consigliere piu' anziano, che designa per tale seduta il Segretario.

CAPITOLO V

NORME FINALI

Art. 24 (24)

Nel Bilancio dello Stato è previsto un fondo annuale destinato al funzionamento ordinario e straordinario delle Giunte in relazione ai compiti ad esse demandati.

Detto stanziamento viene ripartito per la metà in parti uguali tra le singole Giunte e per la restante metà in proporzione agli iscritti alle liste elettorali di ogni singolo Castello.

Il fondo destinato a ciascuna Giunta verrà dalla medesima gestito autonomamente.

Il controllo sulla gestione del fondo viene esercitato dalla Segreteria Generale Amministrativa ed il consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Grande e Generale.

L'ammontare degli stanziamenti può essere aggiornato sulla base di proposte motivate dalle Giunte di Castello al momento della formulazione del Bilancio preventivo dello Stato.

Art. 25 (25)

Per il disbrigo dei normali affari della Giunta, il Capitano di Castello e il Segretario dovranno prestare la loro opera per un tempo che verrà determinato dalla Giunta medesima e che comunque sia sufficiente per il suo corretto funzionamento.

Per l'opera prestata il Capitano di Castello e il Segretario verranno retribuiti nell'ambito del bilancio della Giunta, secondo l'importo che la Giunta stessa determinerà.

I membri della Giunta dipendenti da privato o da organismi pubblici hanno diritto a permessi straordinari non retribuiti qualora debbano svolgere funzioni relative al loro mandato durante l'orario di lavoro.

Art. 26 (26)

Per lo svolgimento dei lavori della Giunta di Castello, ove la legge non disponga, è data facoltà alla Giunta stessa di adottare, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, norme di regolamentazione.

Contro tali norme, da notificarsi entro 10 giorni dalla loro approvazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Congresso di Stato ovvero cinque membri del Consiglio Grande e Generale possono avanzare opposizione al Consiglio Grande e Generale, che delibera in via definitiva.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 (27)

Fino all'organizzazione dell'Ufficio di Segreteria delle Giunte, il deposito delle liste dei candidati di cui all'art.21, avviene presso la Segreteria di Stato per li Affari Interni.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e l'Ufficio Elettorale dovranno provvedere per lo svolgimento delle elezioni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 febbraio 1990/1689 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Leo Achilli - Gloriana Ranocchini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

NOTE:

(1) Corrispondente all'art.1 della Legge 30 novembre 1979 n.75.

(2) Corrispondente all'art. 2 della Legge 30 novembre 1979 n.75.

(3) Articolo che modifica l'art. 2 della Legge 10 novembre 1988 n.112.

(4) Primo comma risultante dall'art. 3 della Legge 10 novembre 1988 n.112; secondo, terzo e quarto comma risultante dalla Legge 30 novembre 1979 n.75, inoltre nella ultima riga del quarto comma viene inserito un adattamento al Testo Unico.

- (5) Invariato rispetto all'art. 5 della Legge 30 novembre 1979 n.75.
- (6) Invariato rispetto all'art.6 della legge 30 novembre 1979 n.75.
- (7) Invariato rispetto all'art. 7 della Legge 30 novembre 1979 n.75; tranne il penultimo comma risultante dall'art. 5 della Legge 10 novembre 1988 n.112.
- (8) Corrispondente all'art. 6 della Legge 10 novembre 1988 n.112.
- (9) Corrispondente all'art.7 della Legge 10 novembre 1988 n.112.
- (10) Corrispondente all'art. 8 della Legge 10 novembre 1988 n.112.
- (11) Corrispondente all'art. 9 della Legge 10 novembre 1988 n.112.
- (12) Corrispondente ed invariato rispetto all'art. 11 della Legge 30 novembre 1979 n.75.
- (13) Corrispondente ed invariato rispetto all'art. 12 della Legge 30 novembre 1979 n.75.
- (14) Corrispondente all'art. 13 della Legge 30 novembre 1979 n.75 tranne che per la lettera b) corrispondente all'art. 10 della Legge 10 novembre 1988 n.112.
- (15) Corrispondente ed invariato rispetto all'art. 14 della Legge 30 novembre 1979 n.75.
- (16) Corrispondente ed invariato rispetto all'art. 15 della Legge 30 novembre 1979 n.75.
- (17) Corrispondente all'art. 16 della Legge 30 novembre 1979 n.75 ad eccezione del secondo capoverso risultante dall'art. 11 di cui alla Legge 10 novembre 1988 n.112.
- (18) Corrispondente ed invariato rispetto all'art. 17 della Legge 30 novembre 1979 n.75.
- (19) Il primo comma corrisponde all'art. 12 della Legge 10 novembre 1988 n.112; Il secondo comma è corrispondente al secondo comma dell'art.18 della Legge 30 novembre 1979 n.75.
- (20)-(21)-(22)-(23) Corrispondenti ed invariati rispetto agli art, 19-20- 22-23 della Legge 30 novembre 1979n.75. (E' da tenere presente che nella Legge 30 novembre 1979 n.75 manca l'art. 21 e la numerazione passa dall'art. 20 all'art. 22).
- (24)-(25)-(26) Corrispondenti ed invariati rispetto agli articoli 24-25-26 della Legge 30 novembre 1979 n.75.
- (27) Testo così risultante dalla abrogazione del primo e secondo comma dell'art. 27 della Legge 30 novembre 1979 n.75, avvenuta con l'art. 13 della Legge 10 novembre 1988 n.112.